

COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)



- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 09.07.2012. Entrato in vigore dal 1° gennaio 2012;
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 01.10.2013, con effetto dal 1° gennaio 2013;
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 08.09.2014.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Disposizioni particolari in materia di abitazione principale

Art. 3 - Disposizioni particolari in materia di versamenti e rimborsi

Art. 4 - Sanzioni e strumenti deflattivi del contenzioso

Art. 5 - Riscossione

Art. 6 - Aliquote e detrazioni

Art. 7 – Dichiarazione

Art. 8 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Terni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed alle disposizioni da questo richiamate. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'imposta municipale propria quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita con L. 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato anche dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a sua volta richiamato dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché dall'art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata .

Art. 3

Disposizioni particolari in materia di versamenti e rimborsi

1. I versamenti non devono essere eseguiti, e non sono effettuati rimborsi, fino a concorrenza degli importi indicati nell'art. 9-bis – Importi minimi per versamenti e rimborsi – del Regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze e sulle somme da rimborsare ai contribuenti, si applicano gli interessi moratori stabiliti dall'art. 16-bis del Regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni.

3. La compensazione tra importi a debito e a credito del contribuente è disciplinata dall'art. 9 – Compensazione - del Regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni.

Art. 4

Sanzioni e strumenti deflattivi del contenzioso

1. Le sanzioni dell'imposta municipale propria sono graduate in base agli stessi criteri previsti per l'imposta comunale sugli immobili, secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni (art. 39 ed ivi richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 172 del 05.10.1998, nell'appendice del regolamento).

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (a sua volta richiamato dall'art. 13, comma 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201), si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, e gli ulteriori strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nei limiti e secondo la disciplina di cui alla parte II del Regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni.

Art. 5

Riscossione

1. La riscossione dell'imposta municipale propria si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 16 del Regolamento sull'attività tributaria del Comune di Terni.

Art. 6

Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria sono deliberate dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, 446, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 169, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Laddove il Comune non faccia uso del potere di articolazione, maggiorazione o riduzione delle aliquote e detrazioni conferito dalla vigente legislazione, si applicano le misure stabilite dalla legge.
3. Nel caso il Comune non adotti la deliberazione di cui al comma 1 entro i termini di legge, restano confermate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno precedente.
4. Per l'anno 2012 si applicano le speciali disposizioni di cui al comma 12-bis, art. 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Art. 7

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.
4. In caso di abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale), l'applicazione dell'aliquota ridotta eventualmente deliberata è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione (disponibile presso l'ufficio tributi) con allegata copia del contratto.

5. La possibilità di fruire delle aliquote ridotte, eventualmente deliberate dal consiglio comunale, è subordinata alla presentazione delle apposite comunicazioni richieste nella medesima deliberazione di approvazione delle aliquote.

Art. 8

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato fatiscente, diroccato, pericolante, in condizioni tali da arrecare pregiudizio anche all'incolumità o alla salute delle persone), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, DPR 06.06.2001, n. 380.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.